

Condizioni per il programma Cashback di Swisscard AECS GmbH

1. Oggetto

- 1.1 Il programma Cashback per le carte previste allo scopo di Swisscard AECS GmbH («emittente») include un riaccredito percentuale degli addebiti («transazioni con carte») al titolare di carta, in conformità alle presenti «Condizioni per il programma Cashback» («condizioni»).
- 1.2 Le condizioni valgono a completamento delle restanti disposizioni applicabili al rapporto contrattuale esistente tra l'emittente e il titolare di carta, in particolare delle condizioni generali dell'emittente applicabili al rispettivo prodotto di carta (di seguito «CG»). In caso di eventuali discrepanze fra le CG e le condizioni, le presenti condizioni hanno la precedenza.

2. Partecipazione

- 2.1 Sono autorizzati a partecipare i titolari di una carta la cui inclusione nel programma Cashback è stata prevista dall'emittente («titolari di carta partecipanti»). L'emittente ha la facoltà di ampliare o limitare in qualsiasi momento la cerchia dei titolari di carta partecipanti e delle carte partecipanti.
- 2.2 Per il programma Cashback non è necessaria una registrazione separata.
- 2.3 L'emittente si riserva il diritto di rifiutare o sospendere la partecipazione al programma Cashback senza indicazione dei motivi.

3. Cashback

- 3.1 Con il programma Cashback, ai titolari di carta partecipanti è accordato, nel corrispondente periodo di fatturazione, un riaccredito percentuale sulle transazioni con carte (tasse, interessi, riaddebiti, arretrati, prelievi di contanti, bonifici, accrediti nonché transazioni provenienti da lotto, scommesse e casinò esclusi) effettuate con la carta principale ed eventuali carte supplementari («Cashback»). Per le valute estere e le transazioni all'estero il Cashback è determinato sulla base dell'importo in CHF addebitato sul conto della carta.
- 3.2 La percentuale di Cashback nonché le ulteriori condizioni del programma Cashback (incl. eventuali soglie massime del Cashback o del fatturato di carta che vi conferisce il diritto) saranno portate a conoscenza del titolare di carta partecipante in forma adeguata, per es. tramite il sito web dell'emittente. Esse possono essere modificate in qualsiasi momento dall'emittente.
- 3.3 Il Cashback è esposto sulla fattura mensile del titolare di carta partecipante e accreditato sul suo conto della carta. Per ogni periodo di fatturazione, il Cashback sarà arrotondato a CHF 0.05. Un importo residuo rimanente a seguito dell'arrotondamento sarà trasferito sul periodo di fatturazione successivo. Il saldo residuo dovuto per il periodo di fatturazione corrente, rilevante per il calcolo degli interessi, non tiene conto del Cashback. Il

saldo determinate per il calcolo del premio mensile nel caso di un'eventuale assicurazione del saldo non tiene conto del Cashback.

- 3.4 Fino a integrale pagamento di tutte le transazioni con carte su cui esso poggia, il Cashback sarà accreditato solo provvisoriamente. Nell'eventualità di riaddebito di una transazione (Chargeback), un Cashback già accreditato sarà dedotto e addebitato al conto della carta.
- 3.5 Un pagamento in contanti del Cashback è escluso. L'emittente si riserva, a ricezione della disdetta o alla presa di conoscenza di una cessazione del rapporto di carta intervenuto in altre modalità, di non accreditare più il Cashback.

4. Diritto applicabile e foro competente

Per il diritto applicabile e il foro competente si fa riferimento alle disposizioni delle CG.

Versione 01/2021